

NORME GENERALI

[MCM CNAI](#)

ART. 1 - E' costituito fra enti cooperativi mutualistici italiani una associazione denominata "Movimento Cooperative e Mutue CNAI - M.C.M. CNAI".

Il Movimento ha la rappresentanza, l'assistenza, la tutela e la revisione del movimento cooperativo ed esercita sugli enti ad essa aderente la vigilanza stabilita dalle leggi vigenti,

Il Movimento assicura e difende il rispetto rigoroso della libertà e dignità dell'uomo, perseguendo lo sviluppo della cooperazione: Pertanto il Movimento è un organismo libero ed indipendente, quindi autonomo da ogni partito politico, ed aperto a quanti credono nella cooperazione, quale strumento di solidarietà e di produzione umana e civile.

Il Movimento è di emanazione del C.N.A.I.- Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori.

Il Movimento non ha fini di lucro.

ART. 2 - Il Movimento si propone di:

1. promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina del movimento cooperativo e mutualistico in armonia con le esigenze dei lavoratori, dei produttori e dei consumatori in rapporto agli interessi generali dell'economia nazionale e quale strumento di trasformazione della struttura sociale;
2. promuovere, coordinare le iniziative ed il funzionamento degli enti associati per assicurarne il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dei principi della cooperazione e della mutualità;
3. diffondere e sviluppare la coscienza cooperativa promuovendo e favorendo ogni iniziativa atta alla elevazione morale ed alla formazione tecnica e professionale dei cooperatori e dei mutualismi anche attraverso un centro italiano per lo sviluppo della cooperazione, con ogni forma di propaganda, con attuazione di corsi di istruzione tecnico professionale, qualificazione e perfezionamento e con borse di studio: per la formazione, la ricerca e l'addestramento si avvarrà dell'Ente Nazionale di Formazione di Ricerca di Addestramento dell'UCIT "ENFRAU";
4. provvede alla rappresentanza e tutela morale ed economica degli enti cooperativi e mutualistici di emanazione o aderenti e loro associati;
5. studiare e svolgere nelle sedi competenti ogni azione atta a conseguire adeguate riforme legislative in favore della cooperazione;
6. partecipare alle iniziative a carattere nazionale, europeo e internazionale per lo sviluppo, la propaganda, la promozione e la valorizzazione del movimento cooperativo e favorire lo sviluppo dei rapporti economici e sociali tra le organizzazioni cooperative sia in Italia che all'estero;
7. eleggere e designare i propri rappresentanti negli organismi nei quali è ammessa e richiesta la rappresentanza del movimento cooperativo;
8. promuovere e costituire società finanziarie in rispondenza alla legislazione vigente in materia;
9. organizzare ogni forma di assistenza legale, tecnica, fiscale, economica, finanziaria e amministrativa sia per la costituzione che per il funzionamento degli enti associati, istituendo anche un efficiente servizio di revisione quale strumento di autocontrollo e di perfezionamento del movimento cooperativo nonché ogni altro servizio sociale in favore dei lavoratori;
10. preparare i lavoratori all'acquisizione e alla valorizzazione degli strumenti di produzione e di scambio;
11. costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle imprese cooperative;
12. attivazione di organismi per il riconoscimento riguardanti l'esecuzione delle ispezioni ordinarie di cui al D.L.C.P.S., 14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni e relative norme di attuazione.

ART. 3 - Il Movimento ha sede in Chieti.

ART. 4 - Possono far parte del Movimento le società cooperative ed i loro consorzi, gli enti mutualistici, gli organismi associativi, le società semplici e di fatto regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità e senza fine di speculazione privata.

Può essere consentita l'adesione di società cui partecipino in maggioranza enti cooperativi ed enti pubblici.

Possono essere aggregati al Movimento - senza diritto di voto - enti ed organismi che esplicino attività affini a quelle della cooperazione e/o che, comunque, ne favoriscono l'incremento.

Gli enti aggregati potranno usufruire di ogni forma di sussistenza prevista dal presente Statuto. Gli aderenti hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi nella misura annualmente determinata dal Consiglio Generale in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo nel quadro della politica contributiva determinata dal Congresso.

ART. 5 - Possono essere ammessi a far parte del Movimento gli enti di cui al precedente articolo 4, dovranno produrre la seguente documentazione:

- a. domanda scritta di adesione al Movimento;
- b. copia dello Statuto e dell'atto Costitutivo;
- c. copia della delibera dell'organismo competente relativa alla richiesta di adesione;
- d. elenco dei soci e delle cariche sociali;
- e. copia dell'ultimo bilancio, se in attività da oltre un anno.

Le società semplici per aderire al Movimento dovranno inviare domanda scritta e copia della delibera dell'organo competente.

ART. 6 - Il recesso degli enti aderenti è regolato dall'art. 24 del Codice Civile e può aver luogo solo dopo l'adempimento da parte dell'ente associato della prescritta contribuzione associativa.

L'esclusione degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari, turbino la compagine sociale o arrechino pregiudizio all'organizzazione centrale o periferica viene deliberata dal Comitato Esecutivo e contro tale delibera è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento al collegio dei Probiviri.

L'adesione ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo (e ad altra associazione che siano in contrasto con quella del Movimento) comporta il provvedimento di esclusione dal Movimento se non condivisa dal Comitato Esecutivo.

ORGANI DEL MOVIMENTO

ART. 7 - Organi del Movimento.

Sono organi del Movimento:

- a. il Congresso Nazionale;
- b. il Consiglio Generale;
- c. la Conferenza Permanente dei Presidenti delle Federazioni Regionali;
- d. il Consiglio di Presidenza;
- e. il Collegio dei Sindaci;
- f. il collegio dei probiviri.

ART. 8 - Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni.

Il Congresso si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Generale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando sia fatta apposita richiesta da almeno un terzo degli enti associati.

ART. 9 - Convocazioni. Il Consiglio Generale convoca il Congresso Nazionale. Le relative comunicazioni e il regolamento del Congresso approvato dal Consiglio Generale dovranno pervenire alle Federazioni regionali, provinciali, a quelle a base territoriale diversa ed alle Associazioni nazionali, almeno 90 giorni prima della data di celebrazione del Congresso stesso.

ART. 10 - Composizione del Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei pregressi delle Federazioni Regionali, dagli Enti cooperativi associati in regola con le contribuzioni e con le altre norme statutarie e del Regolamento.

In quelle regioni, dove le Federazioni provinciali sono regolarmente costituite e riconosciute, i pregressi regionali saranno preceduti dalle assemblee provinciali per la nomina dei delegati ai pregressi regionali.

Ogni Congresso di Federazione dispone di tanti voti quanti sono i soci degli Enti cooperativi aderenti al Movimento Nazionale, aventi sede nella circoscrizione territoriale della Federazione con un massimo di 250 (duecentocinquanta) voti per ogni singolo ente cooperativo aderente.

Ogni delegato non può rappresentare più di due delegati assenti.

Il Congresso Nazionale elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza, la Commissione per la Verifica dei Poteri, La Commissione elettorale.

ART. 11 - Poteri del Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano del Movimento. In particolare, spetta al Congresso Nazionale:

- a. approvare la relazione generale;
- b. determinare l'indirizzo generale del movimento cooperativo e mutualistico nazionale in relazione alle affinità del Movimento;
- c. eleggere il Presidente del Movimento;
- d. approvare l'indirizzo della politica contributiva stabilendone il regolamento generale;
- e. deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Movimento;
- f. eleggere il Consiglio Generale, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Provibiri;
- g. determinare il compenso da corrispondere ai Sindaci.

ART. 12 - Validità delle adunanze e delle votazioni. Il Congresso Nazionale è validamente costituito, in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno del numero dei delegati aventi diritto di voto, in seconda convocazione, che può aver luogo trascorso un'ora da quella fissata prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni concernenti le modifiche di Statuto possono essere adottate soltanto se è rappresentata almeno la metà più uno dei voti complessivamente spettanti a tutti i delegati eletti nei congressi di Federazione Regionale, la cui elezione ed i cui poteri siano debitamente notificati alla commissione Verifica Poteri.

Per deliberare sullo scioglimento del Movimento Nazionale, è necessaria almeno la presenza di almeno quattro quinti dei voti determinati come nel comma precedente ed il voto favorevole di tre quinti di essi.

Le modifiche di Statuto o lo scioglimento del Movimento Nazionale, una volta approvato dal Congresso Nazionale, deve essere convalidato dal C.N.A.I..

Le votazioni possono avvenire per voto palese, e qualora un quinto dei presenti lo richieda si procede a scrutinio segreto.

ART. 13 — Composizione e poteri del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è composto da:

- a. un numero di membri stabilito dal Congresso Nazionale;
- b. un rappresentante per ciascuna delle Federazioni Regionali;
- c. un rappresentante per ciascuna Associazione Nazionale;
- d. un rappresentante per ogni associazione facente parte del C.N.A.I..

Al Consiglio Generale devono essere adeguatamente rappresentati i giovani e le cooperatrici. I membri del Consiglio Generale durano in carica fino al successivo Congresso Nazionale e sono rieleggibili.

I membri eletti dal Congresso Nazionale devono essere numericamente superiori a quelli di diritto di cui ai punti b) e c) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio stesso provvede alla sostituzione dei propri membri che vengano a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Se viene a mancare la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare il Congresso Nazionale per la sostituzione dei mancanti.

I membri così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I poteri del Consiglio Generale, sono:

- a. eleggere i Vice Presidenti;
- b. determinare la competenza del Comitato Esecutivo ed eleggere i relativi membri;
- c. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d. convocare il Congresso Nazionale ed approvare il relativo regolamento;
- e. determinare la misura annuale dei contributi associativi ordinari e straordinari;
- f. assumere le decisioni programmatiche in ordine alle scelte congressuali approvandone il consuntivo annuale;
- g. determinare i criteri relativi ai compensi, alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza.

ART. 14 - I membri del Consiglio generale rimangono in carica fino al Congresso Nazionale successivo e sono rieleggibili.

Le Associazioni di categoria e la Commissione Nazionale Femminile eleggono i loro rappresentanti a norma rispettivamente del proprio Statuto e Regolamento.

Il Consiglio Generale viene convocato mediante avviso scritto da comunicarsi almeno 16 giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza, in prima convocazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei suoi componenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano a meno che un quinto dei presenti chieda la votazione a scrutinio segreto.

ART. 15 - Conferenza Permanente dei presidenti delle Federazioni Regionali. La Conferenza è costituita da tutti i presidenti delle Federazioni Regionali MCM CNAI e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Generale.

Della Conferenza fanno parte altresì l'intero Consiglio di Presidenza ed i Presidenti delle Associazioni Nazionali del settore.

La Conferenza viene convocata dal Presidente del Movimento con preavviso scritto di almeno dieci giorni in caso di urgenza a mezzo telegramma, fax, e-mail spedito tre giorni prima della convocazione.

La Conferenza provvede:

- a. a determinare le iniziative di carattere politico in conformità delle linee indicate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Generale;
- b. a decidere iniziative volte a raccordare le politiche del Movimento con quelle delle strutture periferiche, varando programmi inter-regionali ed inter-settoriali;
- c. a realizzare tutte le iniziative e le attività volte all'unità del movimento cooperativo;
- d. a promuovere forme di diffusione anche innovative della cultura e del metodo cooperativo sul territorio;
- e. a tutte quelle incombenze che vengono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 16 - Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza è composto di nove membri di cui cinque, sono i Presidenti o loro designati, delle Organizzazioni facenti parte del CNAI ed i restanti

quattro sono designati dal Consiglio Generale tra i suoi componenti.

Inoltre fa parte, a vita, del Consiglio di Presidenza, il primo Presidente del Movimento.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Presidenza per motivi di necessità ed urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio Generale salvo ratifica dello stesso Consiglio.

Sovrintende a tutti i servizi ed al buon andamento del Movimento.

Nomina i rappresentanti a convegni e congressi nazionali ed internazionali, nonché rappresentanti in seno alle Commissioni, fermo restando quanto di competenza delle Federazioni Regionali.

Ha l'amministrazione del Movimento.

Il Consiglio di Presidenza provvede:

- a. a dirigere il Movimento sulla base delle decisioni programmatiche del Consiglio Generale;
- b. alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c. a stabilire il numero e l'organizzazione delle Associazioni di Categoria;
- d. ad istituire le sedi provinciali e regionali a riconoscere le Federazioni locali ed a fissarne le circoscrizioni;
- e. a determinare l'indirizzo ed a provvedere al controllo delle pubblicazioni del Movimento ed a nominare il Direttore dell'Organo ufficiale;
- f. a stabilire l'organico del personale;
- g. a fissare l'indennità di carica del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo e dei membri e le diarie del Consiglio di Presidenza: a conferire procure speciali e generali per la parte amministrativa e finanziaria, su proposta del Presidente del Movimento ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri;
- h. a nominare i rappresentanti del Movimento presso i corpi consultivi e le commissioni statali centrali ed in tutti quei consensi nei quali sarà chiamata a farsi rappresentare;
- i. il Consiglio di Presidenza - salvo ratifica del Consiglio Generale, ratifica che dovrà aver luogo nel Primo Consiglio generale utile - può, con la maggioranza dei suoi componenti, per giustificati, gravi e urgenti motivi, sciogliere il Consiglio direttivo delle Associazioni Nazionali e delle Federazioni Territoriali, nominando, per un periodo non superiore ad un anno (tuttavia per gravi motivi rinnovabili), commissari cui vengono attribuiti tutti i poteri esercitati normalmente dagli organi delle Associazioni, delle Federazioni e della Commissione Nazionale Femminile;
- l. il Consiglio di Presidenza è convocato con avviso scritto da comunicarsi almeno cinque giorni prima della seduta ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri;
- m. i dirigenti del Movimento non possono avere più di due incarichi interni ed esterni all'Organizzazione ai quali sono comunque designati in rappresentanza del Movimento; salvo casi di comprovate e particolari necessità;
- n. di norma il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese o comunque ogni qualvolta si ritenga necessario.

ART. 17 - Il Presidente. Il Presidente rappresenta il Movimento, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza e della Conferenza Permanente dei Presidenti delle Federazioni Regionali, sorveglia che le deliberazioni di detti organi abbiano piena e pronta applicazione.

Firma gli atti ufficiali del Movimento e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Movimento stesso davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria e amministrativa o in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.

Il Presidente può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri ai Vice Presidenti ed al Segretario Generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente da lui designato, o in mancanza dal Vice Presidente più anziano.

ART. 18 – Il Segretario amministrativo e Segretario Generale. Il Consiglio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Amministrativo anche in persona diversa dai suoi

componenti per la stessa durata del Consiglio.

Il Consiglio di Presidenza stabilisce i compiti e le mansioni in materia economica, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa propri del Segretario Amministrativo.

Il Segretario Generale è nominato e revocato dalla carica del Presidente del Movimento anche in persona diversa dai suoi componenti.

Il Segretario Generale dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Presidenza ed assolve le deleghe esecutive assegnate dal Presidente.

Intervengono alle riunioni del Consiglio di Presidenza con voto consultivo a meno che non ne facciano parte, ad altro titolo, come componenti dell'Organo.

ART. 19 - Collegio dei Sindaci. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dal Congresso Nazionale che designa il Presidente tra i membri effettivi.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili o dei dottori e ragionieri commercialisti.

I membri del Collegio dei Sindaci durano in carica fino al Congresso successivo e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci vigila sulla gestione amministrativa e contabile del Movimento accertando, con verifiche trimestrali, la regolare tenuta della contabilità. Predispose apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo redatto dal Consiglio di Presidenza da presentare al Consiglio Generale. Il Collegio si riunisce dietro convocazione del suo Presidente che deve avvenire almeno cinque giorni prima. Il Sindaco che non si presenta a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'incarico e subentra il primo sindaco supplente. I sindaci debbono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale e possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

ART. 20 - Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a compensi, salvo il rimborso spese.

Per l'attività svolta nella soluzione delle singole controversie ad essi demandate verranno corrisposti compensi previsti dalla legge.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide inappellabilmente su tutte le controversie che possono sorgere tra gli associati e il Movimento, nonché sui ricorsi relativi alla mancata accettazione delle domande di adesione e suoi ricorsi eventualmente presentati dagli organismi esclusi.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 21 - Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario del Movimento coincide con l'anno solare.

Entro i mesi di maggio e di dicembre di ogni anno il Consiglio di Presidenza sottopone al Consiglio Nazionale rispettivamente il conto consuntivo e il bilancio di previsione.

Gli enti cooperativi aderenti che recedano e che siano esclusi dal Movimento o che cessino comunque di farne parte non possono richiedere le quote, annuali o straordinarie, versate e non hanno diritto alcuno sul patrimonio.

ART. 22 - Entrate. Le entrate del Movimento sono costituite:

- a. dalle quote d'iscrizione, dai contributi associativi, ordinari, integrativi o straordinari, stabiliti in base alle norme del presente Statuto, e da quelli per i servizi corrisposti agli enti aderenti;
- b. dai contributi obbligatori per legge;
- c. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d. dalle somme incassate per atti di liberalità o per altro titolo.

ART. 23 - Patrimonio. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Dì detto patrimonio dovrà essere tenuto l'inventario.

Tale inventario dovrà essere presentato in allegato al bilancio annuale.

ORDINAMENTO REGIONALE

ART. 24 - Ordinamento Regionale.

Le Federazioni territoriali di una stessa regione possono costituire fra di loro la Federazione regionale da approvare dal Consiglio Nazionale.

Sono compiti della Federazione la promozione delle iniziative e delle attività di interesse comune tra le federazioni territoriali esistenti della Regione.

Le Federazioni regionali esprimono le indicazioni del movimento aderente nei riguardi degli organi regionali per la programmazione.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 25 - Organizzazione periferica.

L'organizzazione periferica è costituita da Federazioni normalmente a circoscrizione regionale o provinciale, nelle quali si raggruppano enti cooperativi e mutualistici aderenti al Movimento.

In via eccezionale il Consiglio di Presidenza potrà autorizzare la costituzione di Federazioni a circoscrizione territoriale diversa.

Gli statuti delle Federazioni, deliberati dai rispettivi Congressi, regolano l'ordinamento e l'amministrazione delle Federazioni stesse.

Detti statuti devono conformarsi allo Statuto del Movimento e le norme in esse contenute non possono essere contrarie alle norme dello Statuto e del Regolamento generale del Movimento.

Gli statuti delle Federazioni e le loro successive modificazioni devono essere approvati dal Consiglio Nazionale del Movimento.

Le Federazioni hanno propria amministrazione con autonomia patrimoniale e rispondono con il loro patrimonio delle loro obbligazioni.

Le Federazioni rappresentano il Movimento nelle proprie circoscrizioni e vi esplicano compiti che essa svolge in campo nazionale, in armonia con i programmi e le direttive stabiliti dal Congresso Nazionale.

Il Movimento può disporre accertamenti e verifiche nei confronti delle Federazioni territoriali e queste sono tenute ad accettarli.

ASSOCIAZIONI NAZIONALI

ART. 26 - Associazioni Nazionali.

Gli enti aderenti al Movimento si raggruppano in associazioni Nazionali corrispondenti ai diversi settori di attività.

Il Consiglio Nazionale del Movimento autorizza la costituzione delle Associazioni, ne approva gli statuti deliberati dalle rispettive assemblee costituenti e le loro eventuali successive modifiche.

Gli Statuti delle Associazioni devono riportare, nel contesto, le norme dello Statuto del movimento che disciplinano le Associazioni.

Queste, nell'ambito delle direttive generali del Movimento e in applicazione dei rispettivi statuti, determinano le linee di azione del settore, curano la promozione e il potenziamento degli enti aderenti dei rispettivi settori di attività, li assistono sul piano tecnico ed economico e li rappresentano, con l'intervento del Movimento, nella stipulazione di accordi o di contratti nazionali collettivi di lavoro.

Due rappresentanti del movimento fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale ed uno del consiglio di Presidenza.

Hanno la responsabilità delle decisioni adottate per il settore, sulla base degli indirizzi e dei programmi delineati dagli organi statutari competenti del Movimento

COMMISSIONE NAZIONALE FEMMINILE

ART. 27 - Commissione Nazionale Femminile.

La Commissione Nazionale Femminile parificata alle Associazioni Nazionali di settore, s tutti gli effetti, può essere costituita osservando le disposizioni di cui all'art. 27 dello Statuto.

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 28 - Modifiche Statutarie.

Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero richieste dagli organi competenti ai sensi dell'art. 5.

Il Consiglio di Presidenza è autorizzato ad introdurre gli emendamenti alle modifiche statutarie che venissero richieste dagli Organi competenti in sede di approvazione delle modifiche.